

Comune di Francavilla Bisio (Alessandria)

Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica".

Di apportare le seguenti modifiche al testo del Regolamento edilizio comunale:

Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

- il comma 1° viene eliminato

- il comma 2° viene così interamente sostituito:

La nomina della Commissione Edilizia, quale organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, costituisce facoltà dell'Amministrazione comunale. Se ritenuta necessaria, la Commissione è formata da cinque componenti nominati dalla Giunta Comunale, uno dei quali è designato per l'esercizio della funzione di Presidente della Commissione.

Il Responsabile del Servizio Urbanistico svolge le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto.

- al comma 3° vengono eliminate le parole:

Ancora, un esperto deve essere nominato nell'ambito dei soggetti con specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali (L.R. 03/04/1989 n. 20).

- al comma 4°, terzo rigo, dopo le parole: "studio professionale", vengono aggiunte le parole:
gli Assessori e

- al comma 5°, primo rigo, le parole: "del Consiglio comunale che l'ha eletta", vengono sostituite dalle parole:

dell'Amministrazione comunale che l'ha nominata

- al comma 5°, secondo rigo, le parole: "del nuovo Consiglio comunale", vengono sostituite dalle parole:

della nuova Amministrazione comunale

- al comma 6°, terzo rigo, le parole: "il Consiglio", vengono sostituite dalle parole:

la Giunta

- al comma 8°, le parole: "dal Consiglio", vengono sostituite dalle parole:

dalla Giunta

Art. 4. Funzionamento della Commissione Edilizia

- il comma 2° viene eliminato

- il 3° comma dell'Art. 16 - **Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)**, viene sostituito con il seguente:

3. La distanza tra:

a) *filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;*

b) *filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;*

c) *filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.*

Di dichiarare che le modifiche introdotte con la presente deliberazione al Regolamento Edilizio comunale sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691 e modificato con D.C.R. 08.07.2009, n. 267-31038;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 e s.m.i.;